

Cookies: la sentenza della CGUE sugli obblighi informativa e consenso

È obbligatorio il consenso attivo all'utilizzo dei cookie. Questa, in sintesi, la posizione ribadita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che, in una recente sentenza, si è espressa in merito alla rilevanza degli obblighi di informativa e consenso connessi all'utilizzo dei cookie.

La sentenza trae origine dalla domanda pregiudiziale posta alla CGUE dalla Corte federale di giustizia tedesca rispetto all'utilizzo - da parte di una Società operante nell'ambito di giochi a premi in linea - di una casella di spunta preselezionata per l'acquisizione del consenso all'utilizzo dei cookie. Gli utenti intenzionati a prendere parte al gioco proposto avrebbero espresso in maniera indiretta il consenso all'installazione di cookie volti alla raccolta di informazioni a fini promozionali.

Nella fattispecie, in considerazione delle modalità di informazione e raccolta del consenso all'utilizzo dei cookie della Società tedesca e alle finalità pubblicitarie, la Corte federale ha richiesto chiarimenti alla CGUE. Nello specifico:

- Se il consenso all'utilizzo dei cookie è valido se espresso tramite una casella preselezionata (che l'utente stesso deve deselezionare per revocare il consenso);
- Se tra le informazioni che l'utente deve ricevere all'interno dell'informativa devono essere specificate anche la durata della funzione dei cookie e l'accessibilità agli stessi da parte di terzi;
- Se le garanzie differiscono qualora le informazioni archiviate o consultate consistano in dati personali;

Nella formulazione della propria pronuncia, trattandosi di un'azione finalizzata ad impedire un'azione futura, la CGUE ha fatto ricorso ai principi del Regolamento Europeo UE 2016/679 che, sebbene non ancora applicabile all'epoca dei fatti, ha comunque ereditato e mantenuto punti cardine quali l'articolo 94.

Rispetto al primo punto la CGUE ha ribadito che il consenso – ovvero la manifestazione di una **intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano** – rappresenta l'espressione di una volontà e quindi un comportamento attivo e consapevole. La presenza di una casella preselezionata non determina in modo oggettivo la manifestazione inequivocabile del consenso, risultato soddisfatto e raggiungibile solo con un comportamento attivo da parte dell'utente.

Rispetto alla **specificità** il consenso *“deve riferirsi precisamente al trattamento dei dati interessati e non può essere desunta da una manifestazione della volontà avente un oggetto distinto”*. Ciò significa che l'attivazione del pulsante per la partecipazione ad un'attività non è sufficiente per considerare acquisito il consenso anche per l'installazione dei cookies.

Sulla seconda questione, riferita all'**informativa** la sentenza riporta che *un'informazione chiara e completa implica che un utente sia in grado di determinare agevolmente le conseguenze di un eventuale consenso prestato e assicurare che questo sia espresso con piena conoscenza di causa.*

Le informazioni fornite devono essere chiaramente comprensibili e sufficientemente dettagliate, al fine di consentire all'utente di comprendere il funzionamento dei cookie utilizzati.

Si evince pertanto che in tale documento il fornitore dei servizi debba riportare il relativo periodo di attività dei cookie e l'eventuale accesso da parte di terzi agli stessi.

Infine, rispetto alla portata delle **garanzie**, la Corte richiama la Direttiva e-privacy estendendo garanzie e tutele previste per l'utilizzo dei cookies a tutte le informazioni presenti nel dispositivo utilizzato dall'utente, non limitandole ai soli dati personali.

2